REGOLAMENTO (CE) N. 2082/94 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 1994

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CE) n. 2057/94 della Commissione (');

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante viene modificato se il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera un certo limite; che fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 bis, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (1), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (°);

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 16 al 20 agosto 1994, è necessario da un lato, fissare a + 3,628 e a - 1,372 i limiti di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e, dall'altro, fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana e la lira sterlina;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefis-

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2057/94 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (¹) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

^{(&#}x27;) GU n. L 211 del 17. 8. 1994, pag. 4.

^(*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.